



Corte D' Appello di Firenze Sezione Lavoro

R.G. 449 /2019

La Presidente del Collegio,

Visti i decreti legge n. 18 del 7 marzo 2020, n. 23 del 18 aprile 2020, n. 28 del 30 aprile 2020, la legge n. 27 del 29 aprile 2020 di conversione del D.L. n. 18/2020;

Visti i DPCM del 9,11,22 marzo ed 1,10 e 26 aprile 2020;

Considerato che le vigenti disposizioni normative prevedono che a decorrere dal giorno 12 maggio e sino al 31 luglio 2020, alla conclusione della prima fase di sospensione delle attività giurisdizionali non urgenti, si proceda ad una ripresa graduale delle attività giudiziarie nell'ambito di progetti organizzativi elaborati d'intesa fra i dirigenti degli uffici, i presidenti di sezione, l'Avvocatura, acquisite le necessarie informazioni presso le autorità sanitarie competenti;

Preso atto che l'art. 83, sesto comma del D.L. n. 18/2020 parzialmente modificato dall'art. 36 del D.L. n. 23/2020, poi convertito in L. n. 27/2020 attribuisce ai dirigenti degli Uffici giudiziari il potere di adottare le misure atte a garantire al contempo la tutela della salute dei cittadini, la graduale ripresa



dell'attività giudiziaria, l'effettività del diritto di difesa con il rispetto del contraddittorio ed il recupero di efficienza dell'apparato giudiziario;

Visto il decreto del Presidente della Corte d'Appello n. 170 /2020 che facendo seguito ai precedenti n. 110, 126, 145 e 155/2020 - con i quali sono state impartite disposizioni urgenti sulla trattazione e sui rinvii della cause civili e penali nel periodo di sospensione –adotta linee guida vincolanti per la trattazione e per i rinvii delle cause nel periodo 12 maggio- 31 luglio 2020 previa consultazione con l'Autorità sanitaria competente, con il procuratore generale, con i presidenti di sezione e tramite loro con i magistrati dell'ufficio, con i responsabili dei vari settori amministrativi, il presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale;

Rilevato, in particolare per le cause di competenza di questa sezione lavoro e previdenza della Corte, che secondo quanto previsto al punto 5 delle predette linee guida, nel periodo compreso tra i 12 maggio ed il 31 luglio 2020 la celebrazione delle udienze relative a tutte le controversie previdenziali e di lavoro che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti avverrà mediante lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte ex art. 83, comma 7, lett. H) del D.L. n. 18/2020, come convertito in L. n. 27/2020;

Che sempre secondo le stesse linee guida (punto 6) le cause fissate per eventuale istruttoria orale o per conferimento di incarico di CTU, nonché le cause in cui è da sottoscrivere eventuale verbale di conciliazione giudiziale non potranno essere trattate con le modalità indicate al precedente paragrafo 5) in quanto richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e saranno pertanto rinviate a data successiva al 31 luglio 2020;



Che, infine, (punto 7) le cause destinate alla trattazione prioritaria sono da intendersi esclusivamente quelle urgenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti ed in questo caso la dichiarazione d'urgenza per i processi pendenti è fatta con provvedimento non impugnabile del presidente del collegio;

Che per le modalità di celebrazione delle udienze ex art. 83 comma 7 lett. H) del citato D.L. 18/2020 sono state promosse consultazioni allo scopo di concordarne termini che sono sfociate in apposito protocollo in data 5 maggio 2020;

Che la presente causa rientra tra quelle per le quali va disposta la celebrazione mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) d.l. 18/2020;

*che, in conformità all'autorizzazione di cui al soprarichiamato decreto della Presidente della Corte, deve essere disposta la celebrazione della presente causa (n. R.G.L.) mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti – oltre che le istanze e conclusioni – eventuali deduzioni “conclusionali” – da redigere nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con invito, ove le parti intendano riportarsi alle difese illustrate negli atti già depositati a limitarsi a richiamarle – **nonché la rinuncia espressa alla lettura di motivazione e/o dispositivo;***

P.Q.M



- **conferma per la discussione della causa con modalità “cartolari” l’udienza del giorno 18 giugno 2020, ore 11,00.**
- **Assegna all’appellante termine di cinque giorni dal deposito del presente decreto per la sua notifica all’appellato/ agli appellati ove ancora non costituito/i;**
 - *Assegna alla parte appellante termine sino a 7 gg prima dell’udienza e alla controparte sino a 3 giorni prima della medesima udienza per il deposito in via telematica di note scritte contenenti - oltre che istanze e conclusioni -, eventuali deduzioni “conclusionali”, da redigere nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con invito alle parti, ove intendano riportarsi alle difese illustrate negli atti già depositati, a limitarsi a richiamarle, **nonché la rinuncia espressa alla lettura di motivazione e/o dispositivo**, e con facoltà alle stesse parti di formulare, almeno 10 giorni prima dell’udienza, motivata istanza di discussione orale che, ove accolta, comporterà la fissazione di udienza di discussione in data successiva al 31 luglio p.v.;*
 - **sollecita i difensori ad allegare alle note prova della notifica anche telematica degli atti introduttivi (appello ed eventuale appello incidentale), nonché, ove il fascicolo di parte non sia interamente composto da**



documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, a depositare, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, se nella loro disponibilità, segnalando che, nel caso in cui non sia possibile il deposito telematico e/o sia indispensabile la consultazione del fascicolo per procedervi, potranno depositare un'istanza di rinvio della causa, almeno 10 giorni prima dell'udienza, il cui differimento avverrà per data successiva al 31 luglio p.v.;

- ***avverte le parti che ove non provvedano allo scambio e deposito delle note di cui al punto precedente, la loro inerzia sarà interpretata come mancata comparizione, con conseguente rinvio dell'udienza per i medesimi incombenti ai sensi degli artt. 348, 181 o 309 c.p.c.;***

- ***invita le parti, qualora abbiano, nelle more, raggiunto un accordo, onde evitare un inutile dispendio di attività, a comunicare entro i medesimi termini o al più tardi entro la data e l'ora dell'udienza, il venire meno del loro interesse alla decisione ovvero, ove intendano ottenere una pronuncia di cessazione della materia del contendere a provvedere a depositare telematicamente il verbale e a concludere in conformità;***



- riserva al Collegio composto dalla Presidente dott.ssa Simonetta Liscio, dal consigliere **relatore** dott. Flavio Baraschi e dalla consigliera dott.ssa Elisabetta Tarquini, all'esito, l'adozione fuori udienza del provvedimento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Firenze,07/06/2020

La Presidente del collegio

Dr. Simonetta Liscio

